Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003 Ambito Territoriale n° 19

RELAZIONE DI ADEGUATEZZA DEI SERVIZI CHE HANNO FATTO RICHIESTA IN RELAZIONE ALLA L.R. 9/2003

Denominazione Servizio Tipologia Servizio		
Anagrafica		
DOCUMENTI ALLEGATI		
OSSERVAZIONI		
•		
COMMENTO ALLE GRIGLIE		

PASSAGGI SUCCESSIVI

I Soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune, dove è ubicato il Servizio:

- L'inizio dell'attività entro 60 giorni dall'autorizzazione
- La cessazione dell'attività entro 60 giorni dalla cessazione
- Annualmente, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. n° 445/00, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione (comma 3, art. 21 del Reg.to 10/03)

In seguito al rilascio dell'autorizzazione, una volta verificati tutti i criteri ed i documenti, è possibile presentare la domanda di accreditamento.

Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003 Ambito Territoriale n° 19

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI L.R. 9/2003 Requisiti strutturali delle Azioni relative ai Centri d'Aggregazione per bambini, bambine e adolescenti art. 6 del Regolamento

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
 I centri d'aggregazione per bambini, bambine e adolescenti devono essere articolati in spazi igienicamente idonei e funzionali allo svolgimento di differenti attività. 		
 I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti devono possedere un numero adeguato di servizi igienici, ivi compreso un servizio attrezzato per soggetti in situazione di disabilità. 		
 Laddove esistano anche impianti sportivi, deve essere previsto un adeguato numero di docce. 		

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA RICETTIVITÀ L.R. 9/2003
Requisiti per l'Organizzazione e la Ricettività dei Centri d'Aggregazione per bambini, bambine e adolescenti art. 11 del Regolamento

Requisito	ADEGUATO	NON ADEGUATO
 I centri d'aggregazione per bambini, bambine e adolescenti accolgono soggetti di età superiore a 3 anni e inferiori a 18. 		
 I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti operano attraverso una organizzazione flessibile, aperta alle altre agenzie educative territoriali, secondo quando stabilito dal programma di attuazione dei servizi di ogni Ambito territoriale 		
 I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti svolgono attività extrascolastiche con finalità sociali, educative e formative, in continuità e coerenza con l'azione della scuola e della famiglia 		

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PER LE FIGURE PROFESSIONALI-PERSONALE L.R. 9/2003
Requisiti per il Personale dei Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti art. 13,14,15,16,17 del Regolamento e conseguenti modifiche

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Il Personale dei Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti si distingue in educatori e addetti ai servizi		
 Il personale opera secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i Comitati Territoriali 		
 Il personale dei centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti deve possedere i titoli di studio stabiliti e ad essi si applicano i contratti di lavoro e gli eventuali accordi integrativi relativi 		
■ Il personale dei centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269/98.		

Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003 Ambito Territoriale n° 19

Il personale deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.	
Gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente. Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 i seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile; diploma di maturità magistrale; diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico; diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili; altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche.	
 Gli addetti ai servizi devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo. 	
 Possono essere previste figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. 	
E' compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione.	
 Il coordinatore collabora alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi. Il livello operativo dei coordinatori è individuato dagli ambiti territoriali. 	
I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed educative devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.	
■ Il Comune e la Zona territoriale dell'ASUR competenti integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizioni di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva.	
 I comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi. 	
■ Il soggetto gestore altresì non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269/98.	